



**La procedura per le operazioni
con parti correlate**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione
di Pirelli & C. S.p.A. in data 3 novembre 2010**

INDICE

Procedura per le operazioni con parti correlate

Articolo 1 (Fonti normative).....	3
Articolo 2 (Ambito di applicazione).....	3
Articolo 3 (Definizione di parte correlata)	3
Articolo 4 (Soglie di rilevanza)	5
Articolo 5 (Casi di esenzione).....	5
Articolo 6 (Operazioni ordinarie).....	6
Articolo 7 (Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard)	7
Articolo 8 (Comitato OPC)	8
Articolo 9 (Altre definizioni).....	8
Articolo 10 (Banca dati delle Parti Correlate)	9
Articolo 11 (Verifica della applicabilità della Procedura)	10
Articolo 12 (OPC di Maggiore Rilevanza)	11
Articolo 13 (Operazioni di Minore Rilevanza)	13
Articolo 14 (Remunerazione degli Amministratori).....	15
Articolo 15 (Delibere quadro).....	16
Articolo 16 (Operazioni in caso di urgenza).....	17
Articolo 17 (Modifica della Procedura).....	18
Articolo 18 (Informazioni al pubblico sulle OPC).....	19
Articolo 19 (Presidi alternativi)	19
Articolo 20 (Vigilanza del Collegio Sindacale).....	19
Articolo 21 (Coordinamento con le procedure del Dirigente Preposto)	19
Articolo 22 (Entrata in vigore).....	20
Allegato 1 - Operazioni di Maggiore Rilevanza	21

Procedura per le operazioni con parti correlate

Articolo 1 (Fonti normative)

1.1 La presente procedura (in seguito “**Procedura**”) è adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2391-*bis* del codice civile e del “Regolamento operazioni con parti correlate” adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (in seguito “**Regolamento OPC**”), tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

2.1. La Procedura stabilisce le regole alle quali Pirelli & C. S.p.A. (in seguito “**Pirelli**” o la “**Società**”) e le società da questa controllate si attengono per il compimento delle operazioni con parti correlate alla Società.

2.2. Per operazione con parte correlata (in seguito “**OPC**”) ai fini della Procedura si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Articolo 3 (Definizione di parte correlata)

3.1 Ai sensi della Procedura, alla luce dell’assetto proprietario di Pirelli, un soggetto è parte correlata¹ (in seguito “**Parte Correlata**”) alla Società qualora:

¹ La Società valutati gli assetti proprietari ha ritenuto riconducibili alla nozione di parti correlate tra gli altri i seguenti partecipanti al Sindacato di blocco azioni Pirelli & C. (il “Patto”): gruppo Camfin S.p.A., gruppo “Moratti” e gruppo Mediobanca S.p.A. Benché gli altri aderenti al Patto e segnatamente Edizione S.r.l., Fondiaria Sai S.p.A., Allianz S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Sinpar S.p.A., non siano qualificabili come soggetti correlati di Pirelli, la Società ha ritenuto di applicare a detti ultimi soggetti e alle loro controllate la Procedura.

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlli Pirelli, ne sia controllato, o sia sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detenga una partecipazione in Pirelli tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) eserciti il controllo su Pirelli anche congiuntamente con altri soggetti;
- (b) sia una società collegata di Pirelli;
- (c) sia una joint venture alla quale Pirelli partecipi;
- (d) sia un amministratore, un sindaco ovvero uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Pirelli o di una sua controllante, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società (il **"Dirigente Preposto"**);
- (e) sia uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) sia un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene direttamente o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) sia un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

3.2 Ai fini di cui sopra le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "società controllata", "società collegata" e "joint venture", sono le quelle riportate nell'allegato 1 al Regolamento OPC.

In particolare le nozioni di "dirigenti aventi responsabilità strategiche" e "stretti familiari" sono le seguenti:

Dirigenti aventi responsabilità strategiche: sono gli amministratori (esecutivi o meno) della Società nonché quei soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e/o delle sue controllate,

Stretti familiari: Sono stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Si presume essi includano:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Articolo 4 (Soglie di rilevanza)

4.1 Sono OPC di maggiore rilevanza (in seguito “**OPC di Maggiore Rilevanza**”) le operazioni che superino le soglie previste dall’allegato 1.

4.2 Sono OPC di importo esiguo (in seguito “**OPC di Importo Esiguo**”) le operazioni che abbiano un controvalore non superiore a euro 150 mila.

4.3 Sono OPC di minore rilevanza (in seguito “**OPC di Minore Rilevanza**”) le operazioni con parti correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo

Articolo 5 (Casi di esenzione)

5.1 La Procedura non si applica alle OPC di Importo Esiguo.

5.2 La Procedura non si applica, salvo quanto specificato al comma 3 del presente articolo:

- (a) alle operazioni compiute da Pirelli con società controllate ovvero a operazioni compiute tra società controllate da Pirelli;
- (b) alle operazioni compiute da Pirelli, o da sue controllate, con società collegate a Pirelli;
- (c) in caso di Operazioni ordinarie (come definite al successivo articolo 6) concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (come definite dal seguente articolo 7), fermo restando in questi casi gli obblighi informativi previsti dalla lettera c) dell’articolo 13 del Regolamento OPC;

5.3 La Procedura trova applicazione anche nei casi indicati dall’articolo 5.2 sub (a) e (b) quando controparti delle operazioni siano società controllate da o

collegate a Pirelli nelle quali altre parti correlate a Pirelli abbiano interessi qualificati come significativi, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo, l'influenza notevole esercitata dalla parte correlata controparte dell'operazione. Si ha altresì interesse significativo qualora uno o più amministratori o altri dirigenti con responsabilità strategiche di Pirelli beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate con le quali l'operazione è svolta. In questo caso, la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell'amministratore o del dirigente con responsabilità strategiche.

Articolo 6 (Operazioni ordinarie)

6.1 Sono operazioni ordinarie ("Operazioni ordinarie") le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e nell'attività finanziaria ad essa connessa svolte da Pirelli ovvero dalle sue controllate e tutte le altre attività di gestione non classificabili come di Investimento o Attività Finanziaria (in seguito "**Attività Caratteristica**"). A titolo esemplificativo, sono Operazioni ordinarie, purché attuate nel rispetto delle procedure aziendali all'uopo stabilite le operazioni che per oggetto, ricorrenza, dimensione, termini e condizioni, natura della controparte rientrino nell'ordinario esercizio dell'Attività Caratteristica e in particolare:

- l'attività di commercializzazione e produzione di beni, opere e servizi nell'ambito dell'Attività Caratteristica;
- l'attività di acquisto di beni, opere e servizi connessa all'Attività Caratteristica e/o necessaria al funzionamento, alla manutenzione e alla conservazione dell'adeguatezza tecnologica delle infrastrutture industriali o del patrimonio immobiliare destinato all'Attività Caratteristica e in generale al funzionamento dell'organizzazione

d'impresa nelle sue attuali dimensioni e caratteristiche salvo che ciò non rappresenti un Investimento ovvero un'Attività Finanziaria;

- le attività di acquisizione e gestione di risorse finanziarie, con le correlate attività accessorie di copertura legate allo svolgimento dell'Attività caratteristica con esclusione di tutte quelle qualificabili come Investimento ovvero Attività Finanziaria.
- l'attività di gestione delle partecipazioni, in particolare:
 - o compravendita di partecipazioni sociali;
 - o sottoscrizione di aumenti di capitale salvo quelli con esclusione del diritto di opzione,

salvo che ciò non sia qualificabile come Investimento ovvero come Attività finanziaria.

6.2 E' un **Investimento** ai fini della Procedura: (i) ogni operazione che determini l'acquisto ovvero la cessione di attività immobilizzate (ad esempio acquisti e cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali) ad eccezione delle attività "non correnti" che siano possedute per la vendita; (ii) ogni investimento finanziario che non rientri nelle cd. "disponibilità liquide equivalenti".

6.3. E' **Attività Finanziaria** ai sensi della Procedura ogni attività che determini modifiche: (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato; (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società non connessi all'Attività Caratteristica.

Articolo 7 (Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard)

7.1 Sono condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate di Pirelli per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate ovvero da prezzi imposti.

7.2 Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate all'esito di una procedura di acquisto/vendita competitiva se realizzata nel rispetto delle

procedure aziendali all'uso previste, coerenti con i principi di controllo interno, e se adeguatamente documentata e tracciata.

Articolo 8 (Comitato OPC)

8.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato per le OPC (in seguito "**Comitato OPC**") composto esclusivamente e da almeno tre Amministratori Indipendenti.

8.2 Si ha per istituito il Comitato OPC anche se il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le relative competenze a un comitato già esistente purché composto esclusivamente e da almeno tre Amministratori Indipendenti.

8.3 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti trova applicazione il successivo articolo 19.

8.4 Alle riunioni del Comitato OPC sono invitati a partecipare i componenti del Collegio Sindacale.

8.5 E' facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare Amministratori Indipendenti Supplenti, indicandone l'ordine.

8.6 Gli Amministratori Indipendenti Supplenti, nell'ordine indicato, subentrano in via temporanea per l'esame di OPC nelle quali controparte dell'Operazione siano uno o più componenti effettivi del Comitato OPC (ovvero una Parte Correlata per il loro tramite). Là dove non abbia proceduto a norma del comma 5 che precede, il Consiglio di Amministrazione provvede a integrare di volta in volta in via temporanea il Comitato per l'esame di OPC nelle quali controparte dell'Operazione siano uno o più componenti del Comitato OPC.

8.7 Gli Amministratori Indipendenti Supplenti, nell'ordine indicato, subentrano e restano in carica sino alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare in merito alla integrazione del Comitato OPC in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un componente effettivo del Comitato OPC ovvero in caso della perdita da parte di quest'ultimo dei requisiti di indipendenza previsti dalla Procedura.

Articolo 9 (Altre definizioni)

Ai fini della Procedura sono:

Amministratori indipendenti: gli amministratori di Pirelli in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana al quale Pirelli ha dichiarato di aderire. In particolare sono Amministratori Indipendenti quelli valutati tali dal Consiglio di Amministrazione della Società all'atto della nomina e successivamente quantomeno in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva la Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

Comitato manageriale OPC: il Comitato presieduto dal Group General Counsel e di cui fanno parte il Segretario del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Finanza, il Direttore Controllo di Gestione di Gruppo e il Direttore *Investor Relations*, chiamato ad esaminare dubbi interpretativi e/o applicativi nonché a valutare le condizioni in ordine alla devoluzione dell'OPC all'esame (i) del Comitato OPC in quanto OPC di Minore Rilevanza ovvero (ii) al Comitato OPC e al Consiglio di Amministrazione in caso di OPC di Maggiore Rilevanza.

Lead Independent Director: l'Amministratore Indipendente designato tale e che rappresenta un punto di riferimento e coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli Indipendenti e al quale è attribuito il potere di convocare riunioni tra i soli Amministratori Indipendenti.

Managers: i responsabili di Business Unit/Funzioni Centrali/Attività Operative.

Primi riporti: i *Managers* che riportano direttamente al Presidente della Società.

Articolo 10 (Banca dati delle Parti Correlate)

10.1 Le Parti Correlate di Pirelli sono inserite e ordinate in una apposita banca dati (in seguito "**Banca Dati**") che la Società gestisce sulla base delle informazioni in suo possesso nonché delle dichiarazioni ricevute dalle parti correlate dirette.

10.2 I soggetti controllanti, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti aventi responsabilità strategica, i soggetti aventi influenza notevole su Pirelli e le altre parti correlate dirette ai sensi della Procedura, rendono una dichiarazione con

la quale forniscono le informazioni necessarie all'identificazione delle parti correlate per il loro tramite.

10.3 La Banca Dati è aggiornata con cadenza almeno trimestrale. In particolare, il Segretario del Consiglio di Amministrazione raccoglie le dichiarazioni rese dalle parti correlate entro il mese successivo la chiusura di ogni trimestre e le trasmette alla Direzione Finanza responsabile dell'aggiornamento della banca dati e al Dirigente Preposto.

10.4 Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le parti correlate dirette comunicano tempestivamente al Segretario del Consiglio di Amministrazione l'esistenza di nuove parti correlate per il loro tramite.

10.5 Il Comitato OPC vigila sul corretto aggiornamento della Banca Dati anche mediante appositi interventi di audit periodici condotti con l'ausilio della funzione *Internal Audit* della Società.

Articolo 11 (Verifica della applicabilità della Procedura)

11.1 I *Managers* della Società e delle società controllate prima di intraprendere un'operazione verificano che la controparte sia una parte correlata.

11.2. Nel caso in cui venga riscontrato che la controparte dell'operazione sia una parte correlata e che l'operazione non rientri tra i casi di esenzione previsti dall'articolo 5 il *Manager* si astiene dal proseguire nell'istruttoria e/o nelle trattative e informa un Primo Rapporto della Società ovvero, in caso di società controllate italiane o estere, il *Chief Financial Officer* (o in sua assenza il *Chief Executive Officer*) di quest'ultime società che a sua volta informa il Direttore Finanza di Pirelli.

11.3 Ricevuta la comunicazione, il Primo Rapporto della Società ovvero il Direttore Finanza di Pirelli ne dà comunicazione al *General Counsel* e al Segretario del Consiglio di Amministrazione i quali - se del caso convocando il Comitato Manageriale OPC e condivisa la valutazione con il *Lead Independent Director* - forniscono istruzioni in ordine al prosieguo dell'operazione in conformità alle previsioni di cui all'articolo 12 (OPC di Maggiore Rilevanza) ovvero 13 (OPC di Minore Rilevanza) della Procedura.

11.4 Le attività descritte nei commi che precedono sono adeguatamente documentate e rese tracciabili.

Articolo 12 (OPC di Maggiore Rilevanza)

12.1 In caso di OPC di Maggiore Rilevanza, il *Group General Counsel* informa senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato OPC.

12.2 Il Segretario del Consiglio di Amministrazione assicura che sia garantito un flusso informativo completo e tempestivo tra i soggetti incaricati della conduzione delle trattative e il Comitato OPC.

In particolare, prima dell'avvio delle trattative dell'OPC di Maggiore Rilevanza, il Comitato dovrà ricevere un *report* con indicazione dei principali elementi dell'operazione e successivamente, durante le trattative, un *report* con cadenza periodica e comunque almeno trimestrale con indicazione di eventuali scostamenti significativi rispetto al *report* precedente.

Il Comitato OPC è informato dell'eventuale cessazione in via definitiva di ogni trattativa.

12.3 E' facoltà del Comitato OPC, ovvero dell'Amministratore Indipendente all'uopo delegato dal Comitato OPC, richiedere informazioni e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria dell'Operazione.

12.4 Conclusa l'istruttoria, il Presidente del Comitato OPC, anche per il tramite del Segretario del Consiglio di Amministrazione, convoca una riunione del Comitato OPC affinché lo stesso possa esprimere il proprio parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

12.5 E' facoltà del Comitato OPC farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti a propria scelta.

12.6 Il parere del Comitato OPC è trasmesso, tramite il Segretario del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale

inserisce l'OPC di Maggiore Rilevanza all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione di Pirelli, al quale è riservata la competenza a deliberare.

12.7 Il Consiglio di Amministrazione, organo al quale è riservato in via esclusiva la competenza di approvare le OPC di Maggiore Rilevanza, approva l'operazione solo previo parere favorevole del Comitato OPC.

Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere. Qualora il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, il parere reca indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Un parere favorevole rilasciato dal Comitato OPC sotto condizione che l'OPC sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate; in tal caso, l'evidenza del rispetto delle condizioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

12.8 In relazione alle OPC di Maggiore Rilevanza sottoposte alla sua approvazione, il Consiglio di Amministrazione riceve con congruo anticipo un'adeguata informativa in ordine all'operazione stessa nonché sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni anche economiche per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito e sugli eventuali rischi per la Società oltre che il parere reso dal Comitato OPC.

12.9 Una volta che l'operazione sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, il Segretario del Consiglio di Amministrazione ne dà informativa al Primo Riporto incaricato dell'operazione, ovvero al Direttore Finanza in caso di operazioni che devono essere compiute da società controllate di Pirelli. Nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero in presenza di un parere negativo del Comitato OPC,

la Società e/o le sue controllate si astengono dall'intraprendere o proseguire le trattative.

12.10 Una volta approvata l'OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da società controllate di Pirelli, la Società predispone un documento informativo da mettere a disposizione del pubblico entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento OPC.

12.11 Quando un'OPC di Maggiore Rilevanza è ai sensi di legge o di Statuto di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata si applica il presente articolo per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

Articolo 13 (Operazioni di Minore Rilevanza)

13.1 In caso di OPC di Minore Rilevanza, il *Group General Counsel* informa il Presidente del Comitato OPC il quale, anche per il tramite del Segretario del Consiglio di Amministrazione, convoca una riunione del Comitato OPC affinché lo stesso possa esprimere il proprio parere motivato sull'interesse della Società o della sua controllata al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

13.2 Il Primo riporto della Società ovvero il Direttore Finanza, in caso di operazioni da realizzarsi da società controllate, fornisce contestualmente alla segnalazione dell'OPC di Minore Rilevanza che si intende realizzare un report analitico contenente la descrizione dell'operazione, l'indicazione della controparte, le principali condizioni anche economiche dell'OPC e le motivazioni in ordine all'interesse della Società, o della controllata, al compimento dell'OPC e alla convenienza delle condizioni.

13.3 All'atto della convocazione, e in ogni caso con congruo anticipo rispetto alla riunione, il Segretario del Consiglio di Amministrazione trasmette la documentazione contenente informazioni adeguate e complete rispetto all'OPC al Comitato OPC. Quando le condizioni dell'OPC sono definite equivalenti a quelle di mercato o standard la documentazione trasmessa al Comitato OPC deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

13.4 E' facoltà del Comitato farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta entro l'ammontare massimo di spesa del 2% del valore dell'OPC di Minore Rilevanza e comunque non superiore a 150 mila euro, salva la possibilità del Comitato OPC di superare detto tetto massimo di spesa di intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

13.5 Esaminata l'OPC di Minore Rilevanza, il Comitato OPC esprime il proprio parere in merito all'operazione. Il verbale di approvazione dell'operazione dovrà recare adeguata motivazione in merito all'interesse al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere. Qualora il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, il parere reca indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Un parere favorevole rilasciato dal Comitato OPC sotto la condizione che l'OPC sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate; in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

13.6 In caso di parere favorevole, il Segretario del Consiglio di Amministrazione dà informativa al Primo Rapporto incaricato della trattativa ovvero al Direttore Finanza che a sua volta informa il *Chief Financial Officer* della società controllata di Pirelli.

13.7 Trimestralmente, il Direttore Finanza trasmette, tramite il Segretario del Consiglio, un report al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle OPC di minore rilevanza poste in essere dalla Società ovvero da sue controllate.

13.8 In caso di parere negativo del Comitato OPC, il Segretario del Consiglio di Amministrazione informa il Primo riporto della Società incaricato dell'Operazione, ovvero il Direttore Finanza, e la Società e/o le sue controllate si astengono dall'intraprendere/proseguire le trattative.

13.9 Quando un'OPC di Minore Rilevanza è ai sensi di legge o di statuto di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata si applica il presente articolo per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

Articolo 14 (Remunerazione degli Amministratori)

14.1 La Procedura non si applica:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, del Comitato Esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo unico e le relative operazioni esecutive;
- c) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate alla lettera a), in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

In particolare, la disciplina della Procedura non si applica al caso sub c), a condizione che:

- (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione ivi incluse le politiche relative agli accordi di risoluzione consensuale del rapporto;
- (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia intervenuto un

- comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- (iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

Articolo 15 (Delibere quadro)

15.1. Per determinate categorie di operazioni, la Società potrà adottare delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti correlate.

15.2. L'iniziativa in ordine all'adozione di delibere quadro spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, al *Group General Counsel* e al Direttore Finanza, i quali, ravvisata l'opportunità di adottare delibere quadro, procederanno a redigere una proposta con espressa indicazione (i) del tipo di categoria di operazioni per le quali si chiede l'adozione della delibera quadro; (ii) della parte correlata o tipologia di parte correlata controparte delle operazioni oggetto di delibera quadro; (iii) della durata dell'efficacia della delibera quadro; (iv) dell'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento; (v) della motivazione delle condizioni della delibera quadro.

15.3 La proposta di delibera quadro è trasmessa al *Group General Counsel* e al Segretario del Consiglio di Amministrazione i quali, verificata la Maggiore o Minore Rilevanza della delibera quadro trasmettono la proposta al Presidente del Comitato OPC per le opportune deliberazioni di detto comitato con le modalità e nei termini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

15.4. Le delibere quadro non possono avere efficacia superiore a un anno e dovranno recare evidenza del tipo di operazioni incluse, il prevedibile ammontare massimo di tali operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste nella delibera quadro.

15.5. Le delibere quadro per operazioni cumulativamente superiori a 50 milioni di euro o, se di importo inferiore, al valore stabilito in applicazione delle soglie

previste nell'allegato 1 per la definizione di OPC di Maggiore Rilevanza (“**Delibere Quadro di Maggiore Rilevanza**”) sono sottoposte alla preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato OPC e alle altre previsioni relative alle OPC di Maggiore Rilevanza, ivi compresa la pubblicazione del documento informativo previsto dal Regolamento OPC. In caso di parere negativo, la proposta non è sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

15.6. Le delibere quadro per operazioni di ammontare cumulativamente inferiori al valore indicato al comma 5 (“**Delibere Quadro di Minore Rilevanza**”) dovranno essere approvate dal Comitato OPC e sottoposte al regime delle OPC di Minore Rilevanza.

15.7. La Direzione Finanza invia una informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle relazioni previste dall'articolo 154-ter del TUF.

15.8. Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 12 e 13 della Procedura. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato non sono computate ai fini del cumulo previsto per determinare il superamento delle soglie di rilevanza.

Articolo 16 (Operazioni in caso di urgenza) ²

16.1 In caso di urgenza, là dove una operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, fermi restando gli obblighi in materia di “informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate” di cui all'articolo 5 del Regolamento OPC, l'operazione può essere conclusa anche in deroga all'articolo 12 e 13 della Procedura purché:

- (i) l'operazione da compiere (a) rientri nelle competenze di un consigliere delegato o del Comitato esecutivo, ove istituito e (b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il *Lead Independent Director* siano

² Il presente articolo troverà applicazione solo a seguito del recepimento delle facoltà ivi previste nello Statuto Sociale.

informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Nel caso in cui il compimento dell'operazione rientri nei poteri delegati al Presidente o comunque lo riguardi l'OPC è approvata dal Consiglio di Amministrazione;

- (ii) tali operazioni siano successivamente sottoposte alla deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile, ferma restando la loro efficacia;
- (iii) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Ai sensi dell'articolo 13 comma 6 lettera c) del Regolamento OPC, Il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iv) la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di cui alla precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale con le modalità indicate dal Regolamento Emittenti;
- (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità previste dal Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soggetti non correlati.

Articolo 17 (Modifica della Procedura)

17.1 Le modifiche della Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato OPC; nel caso in cui non sia più in carica ovvero non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti troveranno applicazione i presidi alternativi di cui al successivo articolo 19.

17.2 Periodicamente e almeno ogni triennio, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato OPC, valuta se procedere a una revisione della Procedura tenendo in conto tra l'altro le modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché l'efficacia della medesima.

Articolo 18 (Informazioni al pubblico sulle OPC)

18.1. La Società fornisce informazioni al pubblico sulle OPC con le modalità e nei termini previsti e disciplinati specificamente dagli articoli 5 e 6 del Regolamento OPC.

Articolo 19 (Presidi alternativi)

19.1. Nel caso in cui non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti le delibere relative alle modifiche alla Procedura e alle OPC di Maggiore Rilevanza e le OPC di Minore Rilevanza sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

19.2 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato OPC per le fasi delle trattative e dell'istruttoria per le OPC di Maggiore Rilevanza sono attribuiti a uno o più amministratori non correlati eventualmente presenti ovvero a un esperto indipendente.

Articolo 20 (Vigilanza del Collegio Sindacale)

20.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura e delle sue successive modifiche ai principi del Regolamento OPC e sull'osservanza della stessa.

20.2 Il Collegio Sindacale ai sensi del 2429, comma 2 del codice civile e dell'articolo 153 TUF riferisce all'assemblea della propria attività.

Articolo 21 (Coordinamento con le procedure del Dirigente Preposto)

21.1 Il Dirigente Preposto garantisce il necessario coordinamento della Procedura con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Tutte le OPC approvate ai sensi della Procedura sono tempestivamente comunicate a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione al Dirigente Preposto, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del Testo Unico.

21.2. Il Dirigente Preposto segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche alla Procedura che lo stesso dovesse valutare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui al comma che precede anche conseguenti a modifiche nei principi contabili internazionali e/o nella normativa di carattere nazionale.

Articolo 22 (Entrata in vigore)

22.1 La Procedura si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

22.2 A partire dal 1° dicembre 2010 trova applicazione l'articolo 5 del Regolamento OPC in materia di "Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate" con la sola eccezione del comma 2 che trova applicazione a partire dall'1 gennaio 2011.

22.3 La Procedura e le sue successive modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Società, fermo restando gli obblighi di pubblicità, anche mediante riferimento al suddetto sito internet, nella Relazione sulla Gestione.

Allegato 1 - Operazioni di Maggiore Rilevanza

1.1. Ai sensi della Procedura, sono OPC di Maggiore Rilevanza le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con una Società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Ai sensi della Procedura, sono Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se inferiori alle soglie di rilevanza quantitative sopra elencate, le operazioni che, per loro natura, rilievo strategico, entità o impegni abbiano incidenza notevole sull'attività della Società o del Gruppo, ovvero possano incidere sull'autonomia gestionale della Società ("**Operazioni di Rilevanza Strategica**").

1.4. In caso di cumulo di più operazioni, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1 e 1.2, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.